



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

V.le Gandini n. 48 - Tel. 030/933232 – fax 030/9924035
protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it
C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 14

PROT. N. 2347

OGGETTO: DIVIETO SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUINZANO D'OGGIO (BS) FINO AL 25/03/2020 COMPRESO.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

VISTA l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;

VISTI:

- il DPCM del 23 febbraio 2020 e del 01/03/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- il DPCM del 08/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/03/2020;
- il DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/03/2020;

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

LETTO il Vademecum Emergenza Corona Virus della Prefettura di Brescia secondo cui è fatta salva la facoltà dei Sindaci di adottare proprie ordinanze limitate nel tempo ed ai sensi dell'art. 50 del D.LGS 267/2000 per i mercati settimanali che si svolgono in giorni diversi dal sabato e dalla domenica;

CONSIDERATO il numero dei contagi, sulla base dei dati inviati dall'ATS è in continuo aumento rispetto ai dati precedenti;

RILEVATO che l'effettuazione dei mercati settimanali nel territorio comunale di Quinzano d'Oglio, anche per la sola vendita di generi alimentari, non garantirebbe il rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro;

RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

RICHIAMATI

- l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

IL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO CITTADINO CHE SI SVOLGE IL MERCOLEDÌ, SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUINZANO D'OGGIO (BS), FINO ALLA DATA DEL 25/03/2020 COMPRESO;

DISPONE

CHE la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio comunale, sul sito web comunale nonché diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

CHE copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Brescia;

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Agli organi di Polizia locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza nonché le indicazioni di corretto posizionamento delle strutture mobili di vendita.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)

Dalla Residenza Muciaple lì, 16 marzo 2020

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Monica Vaccaro